

P. AUTERI - G. FLORIDIA - V. MANGINI - G. OLIVIERI  
M. RICOLFI - R. ROMANO - G.E. SIRONI - P. SPADA

---

# DIRITTO INDUSTRIALE

## PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA

*Edizione aggiornata 2022*



G. Giappichelli Editore

---

## PREFAZIONE SESTA EDIZIONE

Questa sesta edizione del Manuale presenta diversi livelli di variazione rispetto alle precedenti. Nel tessuto complessivo della trattazione sono state innestate modifiche significative, tra le quali vanno segnalate le norme nuove, entrambe di matrice europea, sulla protezione del *know how* riservato e dei segreti commerciali (d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63) e sul risarcimento del danno per violazione del diritto antitrust (d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3). Altre modifiche sono invece eminentemente formali, ad es. nel diritto dei marchi, nel quale l'innovazione normativa del 2015 ha provocato una risistemazione e rinumerazione delle disposizioni europee ed interne pur in assenza di modifiche profonde. Altre variazioni di grande sostanza per il momento sono rimaste ancora per così dire "sospese": il diritto d'autore nazionale resta ancor oggi in attesa dell'attuazione dell'assai controversa direttiva sul *copyright* nel mercato unico digitale, anche se già oggi il manuale registra le variazioni nel frattempo intervenute in materia di gestione collettiva e di diritti connessi e, per così dire, "anticipa" alcune innovazioni cruciali, in materia di diritto di comunicazione al pubblico, di eccezioni e limitazioni e del nuovo diritto connesso degli editori di pubblicazioni giornalistiche. Anche il sistema del brevetto europeo con effetto unitario attende l'entrata in vigore dell'Accordo su un Tribunale Unificato prima di diventare operativo.

Le discontinuità più accentuate gravitano tuttavia sul piano del contesto generale in cui si colloca la materia: la pandemia che ha colpito le nostre società all'inizio del 2020, l'aggravarsi della crisi economica, accompagnati dalla marcia che appare sempre più inarrestabile delle piattaforme digitali, mettono ancora una volta alla prova la capacità della proprietà intellettuale di perseguire un equilibrio soddisfacente fra incentivi all'innovazione ed alla creatività e gli interessi degli utilizzatori e della collettività.

Il Manuale ha nel frattempo perso uno dei suoi fondatori, il prof. Mangini, che ci ha lasciati all'inizio dell'anno passato e cui va il ricordo affettuoso di tutti noi.

GLI AUTORI



## PREFAZIONE PRIMA EDIZIONE

La moltiplicazione delle opere collettanee nella letteratura giuridica dell'ultimo decennio, anche nella letteratura istituzionale, è il prodotto di fattori eterogenei che sono dell'ordine della realtà studiata non meno che del costume degli studiosi. Tra questi fattori non si saprebbe non annoverare, comunque, la crescita dell'esperienza giuridica (leggi, decisioni, opinioni, contratti, ecc.) ed il conseguente bisogno di specializzazione conoscitiva: c'è troppo da sapere perché uno solo possa sapere. Prima l'indagine scientifica, poi l'insegnamento superiore non possono più fare a meno del lavoro collettivo.

Questa necessità comporta qualche rischio intuibile di distonia tra le personalità degli autori; ma se ne traggono ricavi ulteriori rispetto a quello che legittima il lavoro collettivo come necessità – e cioè alla padronanza di una realtà individualmente non padroneggiabile. Ricavi spesso insospettati.

La molteplicità di conoscenze, metodi, temperamenti, costretti nell'unità dell'opera collettanea, può infatti convertirsi in un valore aggiunto. L'opera tematicamente unitaria è metodologicamente plurima e per ciò stesso più ricca dell'opera che scaturisce da una sola mano. Chi ancora crede che l'insegnamento universitario debba, non tanto informare, quanto formare, addestrare alla ricerca ed alla trasformazione delle informazioni in regole plausibili di giudizio non esiterà a cogliere nella varietà dei metodi applicati uno stimolo formativo importante. Anziché con un solo registro dell'argomentazione il discente è confrontato con più registri. Alcuni – troppo timorati – vi si perderanno; ma i talenti migliori ne trarranno lo stimolo per sviluppare il germe di un proprio stile nel decidere le liti, nel patrocinare gli interessi di parte, nel riflettere sugli itinerari dell'esperienza e nell'additarne di nuovi.

Questo libro accetta la molteplicità e ne rivendica le virtù. Gli autori non hanno avuto difficoltà alcuna a stipulare un patto tematico, a perimetrare un'esperienza giuridica meritevole di essere esplorata ed illustrata ai giovani, quella zona dell'esperienza giusprivatistica che, nel lessico della cultura accademica italiana, è nota ai più come Diritto Industriale. Ma oltre non sono an-

dati, non sono voluti andare in un negoziato teso ad un'improbabile unità di metodo. Hanno accettato che i diversi registri dell'argomentazione giuridica convivessero: dalla storia delle leggi, della loro applicazione, dei percorsi della letteratura, all'analisi del linguaggio dei testi normativi e giurisprudenziali; dalla ponderazione degli interessi, talora declinata nei termini quantitativi del *Law and Economics*, all'uso delle figure concettuali accreditate dalla tradizione continentale del pensiero giuridico, dei "dogmi". E hanno accettato questa convivenza, talora difficile, perché convinti che il mestiere del giurista non viva di un solo *mos* conoscitivo, che non si diano gerarchie tra gli strumenti di trasformazione delle regole primarie – quali che queste siano; che il diritto, come momento della storia collettiva dell'Uomo, sia non meno complesso della Storia e del suo Protagonista; e che con questa complessità i giovani debbano essere subito messi in contatto, anziché addormentarne l'ingegno con questo o quel rassicurante, autoritario catechismo.

GLI AUTORI

## PREFAZIONE SECONDA EDIZIONE

Negli ultimi cinque anni il panorama del diritto della proprietà intellettuale è molto cambiato. Da quando è apparsa la prima edizione di questo manuale (2001) ad oggi si sono registrati interventi normativi ripetuti e di notevole rilievo. Il diritto d'autore è stato aggiornato dal d.lgs. n. 68/2003, che ha profondamente innovato sulla legge del 1941. I disegni comunitari, registrati e non, introdotti dal reg. n. 6/2002, hanno introdotto un altro istituto sovranazionale nel nostro ordinamento, che già conosceva il marchio comunitario accanto a quello nazionale. Sul piano processuale, sono state introdotte le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale. A loro volta, i lineamenti dell'antitrust comunitario sono stati completamente rinnovati dai regg. nn. 1/2003 e 139/2004. Quasi tutti questi mutamenti legislativi hanno una radice comune: le trasformazioni del nostro sistema trovano la propria origine nella dinamica delle norme sovranazionali e soprattutto comunitarie. Cosicché al centro dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto della proprietà intellettuale italiano si trovano, oggi ancor più che in passato, le sentenze delle corti comunitarie.

Se in questo quinquennio la materia è così radicalmente cambiata non è però solo per il pulsare delle innovazioni di fonte transnazionale. Da questa

infatti il legislatore italiano ha tratto stimolo per operare una risistemazione profonda, anche se parziale, della materia, che è culminata nella promulgazione del Codice del diritto industriale, avvenuta con il d.l. 10 febbraio 2005, n. 30. L'art. 15 della l. 12 dicembre 2002, n. 273 aveva infatti delegato il governo a procedere al "coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti" in materia di diritto industriale "per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica". L'intervento del legislatore delegato ha inciso profondamente sul tessuto normativo, portando all'unificazione di discipline precedentemente affidate ad una pluralità di leggi speciali (in materia di marchi, di brevetti per invenzione, di modelli industriali e così via).

All'orizzonte si preannunciano ancora novità importanti: nel campo delle innovazioni biotecnologiche, ancora del diritto d'autore e della armonizzazione comunitaria del processo. Gli autori esprimono tuttavia la convinzione che i tempi siano maturi per una nuova edizione, integralmente modificativa della precedente. Basti pensare che solo per effetto del Codice ben quattro delle precedenti sette parti hanno trovato riferimenti normativi nuovi. E nessuna delle parti restanti è rimasta esente dallo spirare del vento del cambiamento.

Nello riscrivere il manuale, gli autori si sentono di riconfermare le scelte a suo tempo operate. Ancor una volta ritengono cioè di accettare la molteplicità dei registri adottati e di rivendicare le virtù di questa stessa molteplicità. Anzi: ad essi pare che un tessuto normativo che esibisce una ricchezza crescente possa essere meglio colto e presentato a partire da una pluralità di approcci conoscitivi.

GLI AUTORI

## PREFAZIONE TERZA EDIZIONE

Le novità registrate negli ultimi anni sono state, ancor una volta, di grande rilievo. Il d.lgs. n. 9 del 2008 ci ha portato una nuova disciplina dei diritti relativi agli eventi sportivi. La direttiva n. 29/2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno è stata trasposta dai d.lgs. 2 agosto 2007, nn. 145 e 146 ed, oltre ad introdurre notevoli modifiche sulla disciplina della concorrenza e della pubblicità, ha avuto ripercussioni nell'ordine e nei contenuti del Codice del consumo. La direttiva n. 44/1998 sulle invenzioni biotecnologiche è stata – finalmente – attuata con la l. 22 feb-

braio 2006, n. 78. Nel corpo della legge *antitrust* sono state inserite disposizioni nuove, sulle misure cautelari e sugli impegni, nonché sulle sanzioni, direttamente ispirate dal diritto comunitario o ad esso raccordate. Nel settore dei segni distintivi, il Reg. comunitario n. 510/2006 ha innovato sotto profili importanti la disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, per portarla in conformità agli impegni internazionali assunti con la firma dei TRIPs. La direttiva 29 aprile 2004, n. 48 sull'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale ha provocato importanti innesti nel corpo del Codice del diritto industriale e della legge sul diritto d'autore. Si può anche qui ripetere, come nella prefazione all'edizione precedente, che tutte le innovazioni di rilievo apportate alla nostra normativa in tema di proprietà intellettuale hanno origine transnazionale e, il più delle volte, specificamente comunitaria.

Se il manuale è notevolmente cambiato, però, non è solo per effetto di queste novità normative – e di altre, minori – di cui esso dà conto. Si è infatti imposta un'opera di riscrittura anche in ragione di un duplice processo di consolidamento. Di consolidamento è legittimo parlare, innanzi tutto, per il Codice: che, appena adottato quando è stata scritta l'edizione precedente, è stato nel frattempo collaudato (ed in parte anche 'demolito' da alcuni interventi della Corte costituzionale) dalla giurisprudenza e dalla riflessione dottrinale. Un processo non troppo dissimile si è prodotto, contemporaneamente, grazie alla giurisprudenza comunitaria, che, intervenendo in alcuni settori, come quello dei marchi, con centinaia di sentenze, ha imposto un lavoro di revisione, di sistemazione e di affinamento non indifferente.

Il diritto industriale ha guadagnato, insomma, in molteplicità tematica e problematica e, anche per questo, si presta, oggi più di ieri, ad essere trattato secondo i registri diversificati propri dei diversi autori di quest'opera.

GLI AUTORI

## PREFAZIONE QUARTA EDIZIONE

Anche in questi ultimi tre anni non sono mancate numerose novità di rilievo. Il Codice della proprietà industriale ha conosciuto moltissime novità, talora significative, apportate dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131. Il diritto d'autore è stato in parte innovato dal testo unico sui media audiovisivi. Nel diritto anti-

trust, si registrano nuovi poteri di *enforcement* attribuiti all'AGCM. Altre modifiche potrebbero parere più innocue: la "ricodificazione" del diritto dei marchi comunitario ha portato ad un nuovo testo del regolamento sul marchio comunitario, n. 207/2009, che, pur lasciando inalterata la sostanza della disciplina, ha imposto una rinumerazione degli articoli che ha imposto un non facile lavoro di revisione.

Non indifferente anche il lavoro di revisione, di affinamento e di risistemazione imposto da interventi giurisprudenziali, comunitari ma anche nazionali, che solo il lavoro in parallelo dei diversi autori dell'opera ha consentito di tenere sotto controllo.

GLI AUTORI

## PREFAZIONE QUINTA EDIZIONE

Trascorsi quattro anni, il Manuale registra alcune novità. Nel diritto dei marchi, il marchio comunitario è divenuto marchio europeo, grazie al reg. (UE) 2015/2424, che ha sotto più profili ritoccato la disciplina; a sua volta, il diritto nazionale dei marchi è in via di revisione in conseguenza della direttiva (UE) 2015/2436. Nel diritto d'autore, si è introdotto il regime delle opere orfane e modificata la tutela degli artisti, interpreti ed esecutori. Nel diritto brevettuale si affaccia nel panorama il brevetto europeo con effetto unitario. In altri settori si è imposto il consueto lavoro di revisione, affinamento e risistemazione. La Parte Generale è stata rivista ed aggiornata dalla professoressa Rosaria Romano.

GLI AUTORI



PARTE I  
IL DIRITTO INDUSTRIALE



## CAPITOLO I

### PARTE GENERALE

SOMMARIO: 1. Il diritto industriale come “materia culturale”. – 2. Mobilità tematica del diritto industriale. – 3. (*Segue*): La nozione di “bene immateriale” e i temi del diritto industriale. – 4. Il diritto industriale e la “proprietà intellettuale”. – 5. Gli interessi e le tecniche di protezione giuridica. – 6. Gli interessi e le tecniche di protezione giuridica nella realtà dei segni distintivi. – 6.1. Gli interessi. – 6.1.1. Gli interessi individuali. – 6.1.2. Gli interessi collettivi. – 6.2. Le tecniche di protezione: l’esclusiva. – 7. Gli interessi e le tecniche di protezione giuridica nella realtà delle invenzioni. – 7.1. Gli interessi. – 7.1.1. Gli interessi individuali. – 7.1.2. Gli interessi collettivi. – 7.2. Le tecniche di protezione. – 7.2.1. Il segreto. – 7.2.2. La privativa. – 7.2.3. Dominio pubblico pagante, licenza legale e licenza “provvedimentale”. – 8. Il diritto d’autore e i diritti connessi. – 9. Le tecniche di protezione giuridica compendiate nella locuzione “diritto d’autore e diritti connessi”. – 9.1. Diritto d’autore e diritti connessi: una tecnica giuridica (l’esclusiva) che subisce “eccezioni e limitazioni”, o tecniche molteplici? – 9.2. L’esclusiva. – 9.3. Licenza legale e licenza coattiva. – 9.4. Esclusiva e gestione collettiva. – 9.5. Il compenso (dominio pubblico pagante). – 9.6. Il prelievo. – 9.7. *Digital Rights Management*. – 9.8. Il diritto “di seguito”. – 10. Gli interessi protetti. – 11. Il diritto morale. – 12. Territorialità della tutela e ubiquità degli interessi nella proprietà intellettuale. – 13. Concorrenza sleale e *antitrust*. – 13.1. Interessi corporativi, interessi collettivi e interessi pubblici nella repressione della concorrenza sleale. – 13.2. Autonomia privata e *antitrust*. – Nota bibliografica.

#### 1. *Il diritto industriale come “materia culturale”*

Le “materie” nelle quali si articolano la didattica, la ricerca e il reclutamento dei docenti universitari sono campi tematici disegnati dalla storia – di lungo periodo – della vita associata e delle idee. Anche del diritto industriale può cogliersi l’identità solo nella storia; anzi, come vedremo, più identità nell’avvicinarsi degli scenari della storia.

La locuzione “diritto industriale” non ha mai designato nell’uso un materiale normativo storicamente parametrabile – come, invece, la locuzione “diritto commerciale” che ha evocato ed evoca un “nuovo” diritto fiorito nella civiltà comunale italiana a partire dal secolo XII, nuovo rispetto al diritto romano, al diritto canonico ed a quelli dei regni barbarici; alle origini del diritto industriale non si colgono “nuove” regole, tra di loro integrate, che siano risposta ad una modificazione delle istituzioni economiche, sociali, politiche.

Ciò detto, la parola “industriale” rinvia certamente a una modifica-

zione delle istituzioni economico-sociali, a quella radicale modificazione delle modalità di produzione, nota come “rivoluzione” – industriale, appunto –, che si avviò fra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo e si consolidò nella seconda metà di quest’ultimo. La “rivoluzione industriale” però non fu propriamente “fonte” di nuova normativa, come lo fu, invece, la rivoluzione commerciale dell’età comunale; fu piuttosto stimolo per i giuristi della fine del XIX secolo a misurarsi con uno studio sistematico dei nuovi problemi, conoscitivi e pratici, che la produzione industriale creava: problemi più che leggi (in senso lato). Il diritto industriale, insomma, è frutto di un “arbitrio conoscitivo”, nel significato più nobile di una scelta della comunità scientifica di pensare insieme i problemi giuridici connessi alla nuova modalità di produzione. Volendo proporre una nomenclatura, può dirsi che se il diritto commerciale è una *materia istituzionale*, il diritto industriale è una *materia culturale*.

Il primo dei caratteri del diritto industriale ai suoi albori fu, non a caso, la interdisciplinarietà dell’approccio del giurista ai problemi dell’industria ed, in particolare, la trasversalità dell’analisi rispetto ai campi del diritto privato e del diritto pubblico. Questa è la ragione per la quale del diritto industriale non si parla prima della seconda metà del XIX secolo, e se ne parla soltanto nelle aree europeo-continentali più industrializzate (Francia, Belgio).

Le nuove istituzioni economiche e sociali, scaturite dalla “rivoluzione industriale”, generano, insomma, anche nei giuristi, l’esigenza di una visione totalizzante dei problemi dell’industria; e questa visione la si denominò “diritto industriale”.

## 2. *Mobilità tematica del diritto industriale*

Dell’arbitrio conoscitivo da cui scaturisce il diritto industriale e della sua interdisciplinarietà rendono chiara testimonianza le opere enciclopediche della fine dell’800, opere (quelle enciclopediche) che raccolgono per lo più il “precipitato” della *communis opinio* di un’epoca.

Arricchita da una bibliografia limitata ad opere francesi e belghe non risalenti a prima della seconda metà del XIX secolo, la voce “Diritto industriale” presente in una nota opera enciclopedica (il *Digesto Italiano*), pubblicata a cavaliere tra ’800 e ’900, distribuisce la materia in due settori: quello del *diritto industriale pubblico* (che si occupa della disciplina dei pesi e delle misure, delle industrie pericolose e delle “coalizioni operaie”) e quello del *diritto industriale privato* al quale sono aggiudicati temi quali: a) la disciplina del rapporto di lavoro; b) la disciplina della concorrenza; c) la disciplina dei segni distintivi; d) la disciplina delle invenzioni, centrata sul “brevetto”.

Estranea al “Diritto industriale” (benché fatta oggetto di un’autonoma voce: “Diritto d’autore”) resta la tutela giuridica degli interessi degli autori di opere letterarie ed artistiche, tutela peraltro già conformata da legi-

slazione relativamente giovane (fiorita immediatamente dopo la rivoluzione francese) come una temporanea esclusiva di sfruttamento dell'opera; non diversamente, dunque, da come legislazione coeva aveva conformato la tutela degli interessi degli inventori, rendendo brevettabili i loro trovati.

Le ragioni di questa separatezza sono, ancora una volta, iscritte nella storia e meritano di essere accennate onde favorire la consapevolezza della identità (tutta e solo) culturale del diritto industriale.

Cheché se ne dica nelle trattazioni meno vigili su origini e sviluppo del diritto d'autore (e cioè che esso costituirebbe l'evoluzione dei privilegi accordati agli stampatori di libri), può affermarsi che fra privativa concessa all'autore e privativa concessa all'inventore vi siano, all'avvio della traiettoria evolutiva, differenziazione e contrapposizione sul piano socio-economico. La storiografia mette in luce come gli interessi degli autori di opere letterarie si siano affermati non già in sintonia con gli interessi dell'industria, ma in antagonismo. Non è difficile convincersi che il prototipo della produzione industriale fu l'editoria: la stampa a caratteri mobili consente la produzione meccanizzata ed in serie del bene-libro. Agli albori della industria editoriale l'interesse economico dell'autore si realizzava grazie al prezzo che questi spuntava per la vendita del manoscritto allo stampatore. I proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera, invece, spettavano interamente allo stampatore. Ebbene, l'affermarsi di leggi generali di protezione degli autori (con la tecnica della attribuzione di un diritto di sfruttamento esclusivo dell'opera loro) si lascia apprezzare come misura di contenimento della subalternità socioeconomica degli autori rispetto agli stampatori, di redistribuzione dei proventi dell'opera tra autori e stampatori; non diversamente da quanto è a dirsi con riguardo agli autori di opere teatrali rispetto agli impresari teatrali (DOCK). Le leggi generali delle quali ci si occupa possono considerarsi evoluzione dei cc.dd. *privilegi librari* nella (ridotta) misura nella quale questi (richiesti ed ottenuti dagli stampatori per difendersi dalla concorrenza aggressiva e scorretta resa possibile dalla copia dei libri a basso costo) fornirono un modello di tecnica giuridica e, per un certo tempo, furono, talora, accordati promiscuamente ad autori e stampatori.

È naturale, dunque, che il diritto industriale della fine del XIX secolo non includesse anche il diritto d'autore: se è vero che questo si è attestato *contro* l'industria (editoriale e teatrale), una riflessione organica sui temi giuridici correlati all'industria, quale quella promossa dagli "ideatori" del diritto industriale, era portata piuttosto a considerare gli strumenti a servizio dell'interesse dell'industria che non gli strumenti a servizio di interessi a questa antagonistici. Lo "slittamento" del diritto d'autore verso i bisogni di certe industrie (si pensi al caso dell'utilizzo del diritto d'autore in funzione di tutela dei produttori di *software*: d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, di attuazione della direttiva 91/250/CEE [v. ora artt. 64-*bis* ss., l. 22 aprile 1941, n. 633 – *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*]) è fenomeno relativamente recente.

### 3. (Segue): *La nozione di “bene immateriale” e i temi del diritto industriale*

Molto diverso è il panorama tematico che propone, una quarantina d'anni più tardi, la voce “Diritto industriale” nella seconda edizione della medesima opera enciclopedica (il *Nuovo Digesto Italiano*). Il diritto industriale è diventato il diritto della concorrenza, dei segni distintivi, delle invenzioni e delle opere dell'ingegno; insomma, il vecchio *diritto industriale privato* ha perduto il diritto del lavoro e si è arricchito del *diritto d'autore*. Quanto alle materie già aggiudicate al *diritto industriale pubblico* sono in piena diaspora. E ciò risale, probabilmente, ad una duplice vicenda di *specializzazione conoscitiva* e di *concettualizzazione* dell'analisi degli studiosi di diritto industriale.

È, anzitutto, evidente come la crescita dei materiali normativi da studiare ed insegnare generi un bisogno di *specializzazione*. Nell'intervallo tra le due guerre mondiali fiorisce una legislazione lavoristica quantitativamente imponente, fortemente voluta dal regime fascista per ragioni ideologiche e politiche. L'esplosione quantitativa delle norme impose la specializzazione dello studio e condusse alla separazione fra il “Diritto industriale” ed il “Diritto del lavoro”: nel *Nuovo Digesto Italiano* (a differenza che nel *Digesto Italiano*), compare infatti una voce “Diritto del lavoro”.

La *concettualizzazione* dell'analisi dei cultori del diritto industriale è, invece, probabilmente responsabile dell'acquisto del diritto d'autore. Quando nella seconda metà del XIX secolo si cominciò a parlare del diritto industriale, si fece una operazione culturale per nulla in sintonia con gli indirizzi epistemologici del tempo. Alla metà dell'ottocento la cultura scientifica era dominata dalla fede nel Positivismo. Il metodo di ricerca per antonomasia era quello delle scienze naturali: classificatorio e deduttivo. Ed il pensiero giuridico – esaurendosi il credo rivoluzionario nel primato della legge scritta che aveva propiziato il successo dell'*école de l'exegèse* – andava alla ricerca della propria scientificità, tentando di replicare il metodo delle scienze naturali: la scuola Pandettistica tedesca è la più coerente interprete di questo indirizzo, che pratica con convinzione la classificazione delle norme per somiglianze, l'ipostasi delle stesse in istituti, l'astrazione dalle specificità precettive per l'edificazione di “dogmi” (figure concettuali), l'argomentazione deduttiva come tecnica di formulazione della regola di giudizio. In questo ambiente culturale un approccio interdisciplinare come quello del diritto industriale era mal visto: si trattava nel contesto culturale dell'epoca di un esperimento, a dire poco, di debole scientificità e a, dire molto, anti-scientifico. Accadde così che quando la Pandettistica si appropriò di temi “industrialistici” pose la massima cura nell'imprimere alla loro trattazione quella dose di concettualizzazione che sola ne avrebbe garantito la dignità scientifica. Il più memorabile interprete di questo atteggiamento fu Josef Kohler, che, ten-

tando di dare scientificità (come allora la si intendeva) alla tematica del diritto d'autore e delle invenzioni, propose l'impiego di una nuova figura concettuale che ebbe molta fortuna: il *bene immateriale*. Di fronte alla esistenza di leggi vecchie di qualche decennio, che accordavano diritti di sfruttamento esclusivo di invenzioni ed opere letterarie ed artistiche, Kohler propose di concettualizzare la giovane esperienza normativa, presentando come *bene* l'invenzione o l'opera; bene aggettivato, poi, come *immateriale* in maniera da coglierne lo specifico: questo risiedendo in ciò che l'invenzione o l'opera d'arte non consistono nel nuovo dispositivo che realizza il "trovato" dell'inventore o nel libro che veicola il pensiero dell'autore, bensì nella soluzione originale di un problema tecnico, o nella creazione estetica. Insomma, in un prodotto spirituale, e quindi immateriale, e non nelle cose che lo rendono socialmente accessibile e fruibile: d'onde la contrapposizione, fortunata presso la giurisprudenza amante del linguaggio paludato, tra *corpus mysticum* (l'opera, l'invenzione) e *corpus mechanicum* (il libro, il dispositivo), contrapposizione presa a prestito dalla tomistica. Il pensare alle invenzioni ed alle opere letterarie ed artistiche in chiave di beni, anche se immateriali, aveva, per la cultura dell'epoca, non trascurabili vantaggi: consentiva di ragionare sui nuovi dati normativi attingendo agli strumenti concettuali compendati in un istituto giuridico vecchio di duemila anni come la proprietà, così integrandoli nella grande architettura dei dogmi.

Si è a questo punto in grado d'intendere perché sul finire degli anni '30 del secolo scorso il diritto industriale si fosse tematicamente arricchito del diritto d'autore. Perché nel frattempo la teoria dei beni immateriali aveva avuto modo di affermarsi, in una comunità di giuristi fortemente inclini alla concettualizzazione dell'esperienza giuridica, al punto da sbiadire le eterogeneità socioeconomiche e le stesse eterogeneità di trattamento giuridico fra opera dell'ingegno, invenzione e segno distintivo. Dominante era percepita la comune nota per la quale l'interesse dell'inventore, dell'autore, dell'imprenditore era tutelato (*anche* tutelato) grazie ad una tecnica giuridica, quella della privativa, fortemente simile alla tecnica giuridica di tutela dell'interesse individuale all'appropriazione delle cose: la proprietà. Entrambe queste tecniche esibendo un *diritto soggettivo assoluto e reale*.

#### 4. Il diritto industriale e la "proprietà intellettuale"

Nel secondo dopoguerra e fin ai nostri giorni la geometria tematica del diritto industriale risulta quanto mai variabile: come constata un autorevole manuale della materia (VANZETTI e DI CATALDO), si compendiano nel diritto industriale, nella sua estensione massima, lo studio e l'insegnamento della disciplina dell'azienda, della concorrenza (concorrenza sleale, *antitrust*, limiti legali e convenzionali della concorrenza), dei

segni distintivi, dei brevetti per invenzione e per modello, delle opere letterarie, artistiche e scientifiche, nonché, per qualche autore (LIBERTINI), delle regole funzionalmente orientate alla tutela del consumatore e, tra queste, prime per importanza economica e socioculturale, quelle sulla pubblicità (GHIDINI). E la dinamica legislativa più recente sembra deporre per la piena legittimità conoscitiva dell'acquisizione al diritto industriale delle provvidenze normative orientate alla protezione del ceto dei consumatori (soprattutto di quelle di contrasto delle pratiche commerciali scorrette, articolate nel Titolo III della II Parte del Codice del Consumo [d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206] come pure di quelle raccolte nel Titolo IV su particolari modalità della comunicazione pubblicitaria).

Per converso, si assegnano alla nostra materia, nella sua estensione minima, il diritto della concorrenza (sempre quello della concorrenza sleale, non altrettanto l'*antitrust* e il regime delle limitazioni legali e convenzionali), il diritto dei segni distintivi e quello delle invenzioni e dei modelli; che sono poi i temi indicati come "*objet*" della "*propriété industrielle*" nell'art. 1, 2) della *Convenzione di Unione di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale* (CUP) del 20 marzo 1883 (ratificata dall'Italia, nel testo di Stoccolma, con l. 28 aprile 1976, n. 424).

Scontata l'inutilità di interrogarsi su quale sia la "vera" identità tematica del diritto industriale, se si accetta – come qui si accetta – che esso è frutto di un arbitrio conoscitivo storicamente determinato; quanto meno dubbia è l'utilità della questione anche se impostata in termini di razionalità dell'arbitrio dal quale questo campo di ricerca e di insegnamento, come altri, scaturisce.

Chi scrive ritiene che il problema di una selezione razionale dei contenuti del diritto industriale sia, in sé, un problema con il quale è inutile misurarsi. Importante è invece chiedersi quali competenze conoscitive e argomentative la comunità, non solo nazionale, dei giuristi si attende da uno specialista in diritto industriale; al limitato scopo di decidere cosa trattare e cosa non in un testo con finalità didattiche. Ed a questo problema la risposta è possibile, ben inteso qui ed ora – dunque, senza pretesa alcuna di assolutezza e definitività.

Pur non rintracciandosi una figura internazionalmente accettata di "specialista del diritto industriale" (l'esemplare, oggi, sembra appannaggio della cultura e dell'esperienza giuridiche italiane, ché, all'estero, il cultore di diritto d'autore raramente si occupa di brevetti e quasi mai di diritto della concorrenza sleale), si danno alcuni temi giuridici che risultano integrati tra di loro, sia perché contestualmente presenti in "fonti" internazionali fondamentali, sia perché *la trattazione specialistica dell'uno non è neppure prospettabile senza una sensibilità generalistica su tutti*. La "fonte" internazionale alla quale si sta alludendo è la *Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale* (OMPI, o WIPO, nel corrispondente acronimo inglese) del 14 luglio 1967 (ratificata dall'Italia con l. 28 aprile 1976, n. 424);

un'Organizzazione propiziata da e chiamata ad operare in un ambiente normativo largamente integrato dagli strumenti internazionali (anche) preesistenti, tra i quali è opportuno subito ricordare quelli che il lettore avrà più frequentemente occasione di incontrare e cioè: la già menzionata *Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale* e la *Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche* (CUB) – risalenti, la prima, al 1883 e, la seconda al 1886, benché più volte successivamente modificate; e ancora: l'*Arrangement di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi* (1891); la *Convenzione di Monaco* del 5 ottobre 1973 sul Brevetto Europeo; il *Patent Cooperation Treaty* (PCT), adottato a Washington il 19 giugno 1979; la *Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione* (Roma, 1961).

I compiti di promozione della produzione normativa internazionale, di raccolta e diffusione di informazioni e di gestione di servizi amministrativi assegnati all'OMPI afferiscono tutti alla “*propriété intellectuelle*”, questa includendo, ai sensi dell'art. 2, viii), “*les droits relatifs: – aux œuvres littéraires artistiques et scientifiques, – aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de la radiodiffusions, – aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine, – aux dessins et modèles industriels, – aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales, – à la protection contre la concurrence déloyale, et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelles dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique*”. Dunque, oltre centonovanta Stati nel mondo riconoscono un'omogeneità funzionale a tutte queste materie e si riconoscono nella comune esigenza di svilupparne un regime e un'amministrazione internazionali. E il numero degli Stati che possono dirsi partecipi di questo riconoscimento è in crescita (soprattutto nel c.d. Terzo Mondo) per effetto di un successivo trattato internazionale che ha inserito la proprietà intellettuale tra i temi necessari di un regime planetario del commercio, regime istituzionalizzato nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO, nella corrispondente sigla inglese [già GATT]). Questo Trattato, noto come TRIPs (*Trade Related Intellectual Property rights*) o ADPIC (nell'acronimo francese), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e attuato in Italia con d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 impone, tra l'altro, agli aderenti di conformarsi alla *Convenzione di Unione di Parigi* ed ha avviato una collaborazione tra OMPI e OMC.

La locuzione “proprietà intellettuale” è stata, infine, adottata dall'art. 17 (rubricato: “Diritto di proprietà”) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (13 dicembre 2007) – Carta che ha il rango giuridico dei Trattati dell'Unione. Il 2° comma dell'art. 17 della Carta proclama: “la proprietà intellettuale è protetta”. La locuzione, quindi, già attestata, come ricordato, nelle fonti pattizie internazionali, è oggi definitivamente

acquisita al diritto dell'Unione europea ed anzi utilizzata per designarne uno dei diritti fondamentali.

L'omogeneità funzionale dei materiali normativi compendiate nella locuzione "*propriété intellectuelle*" (o "Intellectual Property") – nel senso e nell'estensione che le assegnano la *Convenzione OMPI* e il Trattato *TRIPs* (v. art. 1.2) – si percepisce quando si rifletta che questi materiali, da un lato, presuppongono costituzioni economiche che riconoscano a tutti i cittadini, come individui o come membri di formazioni sociali, l'appropriabilità privata dei mezzi di produzione (se si vuole: economie di mercato); dall'altro prospettano tecniche giuridiche che conformano variamente l'appropriazione e variamente condizionano la libertà d'uso dei mezzi appropriati (se si vuole, la libertà d'impresa), fino al segno di riservare dati mezzi ad un soggetto soltanto e negare l'accesso a tutti gli altri. Quando un'attività, economica o integrata in un'attività economica, è *riservata*, si parla di "privativa" od "esclusiva": e nella dialettica tra libera e generale appropriabilità privata dei mezzi di produzione ed esclusive si recupera la prospettiva più acconcia per intendere, da un lato, la ragione storica per la quale popoli diversi condividono il bisogno di sviluppare una normativa ed un'amministrazione internazionali della proprietà intellettuale, dall'altro, perché, al di là delle più o meno spinte specializzazioni (che dipendono anche dai costumi accademici delle diverse comunità di studiosi), sussista una cultura generalista che consente il dialogo conoscitivo tra cultori di diritto d'autore, diritto dei brevetti, diritto dei segni distintivi nonché diritto della concorrenza. La persistenza tra le istituzioni culturali italiane di una materia denominata "diritto industriale" è solo il segno che l'esigenza generalista è da noi più sentita che altrove: ma come, da noi, questa esigenza non è di ostacolo alle specializzazioni così, altrove, l'assenza di una omonima istituzione culturale non impedisce la presenza di una sensibilità e di una pratica generaliste.

La valorizzazione che qui si è fatta della dialettica tra economia di mercato e privative, come prospettiva dalla quale si illumina la omogeneità funzionale dei materiali precettivi della proprietà intellettuale, impone un chiarimento su un punto: perché la repressione degli atti di concorrenza sleale afferisce alla proprietà intellettuale? E poi, perché nel diritto industriale (sia esso culturalmente istituzionalizzato, come accade da noi, oppure non) si annoverano lo studio e l'insegnamento (ma con un tasso più forte di specializzazione) dell'*antitrust*? E, comunque, perché si annovera l'*antitrust* nel diritto industriale di questo libro? Le risposte che qui si danno sono consapevolmente sommarie e vorrebbero soltanto orientare nella lettura della trattazione che segue.

La repressione della concorrenza sleale è, quanto alla sua tradizionale funzione, *complementare alle privative* su segni distintivi, invenzioni e modelli; a certe condizioni, anche sulle "opere" alle quali si riferisce il diritto d'autore (soprattutto nella sua versione contemporanea, fortemente

asservita agli interessi della produzione industriale). Un po' provocatoriamente potrebbe dirsi che dalla disciplina della concorrenza sleale scaturisce una *privativa diffusa*; ch  ogni operatore economico di un'economia di mercato ha, grazie a questa disciplina, una sua *debole* riserva nell'appropriazione e nell'uso dei mezzi di produzione. Essa costituisce il margine inferiore di uno spettro di tecniche che condizionano l'appropriazione dei mezzi di produzione o l'uso imprenditoriale degli stessi. Pi  recente   la declinazione – giurisprudenziale, prima, legislativa, poi – della concorrenza sleale (talora ridenominata “pratiche commerciali scorrette”) a tutela di interessi potenzialmente conflittuali con quelli del ceto professionale, a tutela – vuol dirsi – degli interessi dei consumatori.

Quanto all'*antitrust*, quale vario e variabile complesso di limiti dell'autonomia privata, esso   ancorato alle esclusive da un nesso che, a prima vista,   di *antagonismo*, piuttosto che di *complementarit *. Le limitazioni dell'autonomia privata, applicata all'esercizio delle produzioni professionali di beni e di servizi, che l'*antitrust* impone a quanti godono legittimamente di riserve, temperano (con tecniche molteplici, largamente apprezzabili nella prospettiva della lotta all'abuso del diritto) lo sfruttamento delle riserve stesse. Al di l  dell'antagonismo, tuttavia, non pu , forse, negarsi una complementarit  funzionale tra *antitrust* ed esclusive, se non per gli agenti economici, per l'ordine economico che il diritto (questo o quel diritto) vuole instaurare e preservare. Nella misura nella quale le private sono strumenti di un disegno di politica economica globale dell'efficienza e dell'innovazione, l'*antitrust* interviene come istanza sovraordinata di elaborazione e di attuazione della politica dell'efficienza e della innovazione, non a caso avvalendosi della mediazione di un'autorit  amministrativa (ma) indipendente dall'indirizzo del Governo (da noi, Autorit  Garante della Concorrenza e del Mercato) e quindi superando la logica istituzionale dell'attivit  giudiziaria come applicazione di regole precostituite. In quest'ottica (*antitrust* come istanza di sviluppo e di attuazione della politica dell'efficienza e dell'innovazione) ed a questo titolo l'*antitrust* corregge le diseconomie delle private e ne completa la funzione; e nella medesima prospettiva e al medesimo titolo ne condivide lo statuto culturale. Questa lettura   avvalorata dalla modifica dell'art. 3 del Trattato sull'Unione Europea, seguita all'entrata in vigore del testo di Lisbona (2009). Mentre, infatti, nel testo originario del Trattato la concorrenza tra imprese era posta tra gli strumenti attraverso i quali realizzare il mercato unico (“*un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno*”, recitava l'art. 3 lett. g del Trattato), con il testo di Lisbona la prospettiva si modifica: l'art. 3.3 del Trattato dell'Unione pone, infatti, tra i suoi obiettivi non pi  direttamente ed esplicitamente la concorrenza tra imprese, ma la realizzazione di “*un'economia sociale di mercato fortemente competitiva*”. Sebbene la sostituzione del termine “*concorrenza*” con quella di “*economia sociale di mercato fortemente com-*

*petitiva*” non costituisca un passaggio decisivo in punto di politica del diritto, poiché le regole sulla concorrenza sono state integralmente trasfuse nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione, tuttavia, questo diverso linguaggio ha un evidente significato programmatico: il diritto della concorrenza è funzionale al raggiungimento di obiettivi che non coincidono con la mera competizione tra imprese e rispetto ai quali la concorrenza è una condizione necessaria ma non sufficiente; tra questi più ampi obiettivi vi sono, certamente, i vantaggi diretti ed indiretti per i consumatori e per gli utenti che discendono dall’innovazione, ma anche la tutela ed il bilanciamento tra gli interessi del mercato ed i diritti fondamentali riconosciuti dall’Unione. Questo cambio di prospettiva imprime una diversa curvatura anche alla relazione tra private e diritto *antitrust*, ove un ruolo più incisivo rispetto al passato è giocato dall’interesse per le istanze consumistiche sostenute dalle istituzioni europee.

Un cenno, per concludere sul punto della selezione tematica che presiede a questo libro, ad un evento legislativo “organico” che sembrerebbe delegittimarla: approvato nel dicembre del 2004 un decreto legislativo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del marzo 2005 come 30/2005) ha varato un *Codice della Proprietà industriale* (C.P.I.): piuttosto una compilazione di testi legislativi previgenti, benché governata da criteri di progressione parzialmente innovativi, che una rifondazione organica di regimi giuridici. Il Codice è stato poi modificato ed integrato (l’integrazione più notevole riguardando la brevettazione delle innovazioni biotecnologiche) da un provvedimento c.d. correttivo: il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

Quel che importa notare è che la locuzione “proprietà industriale” vi ha un’estensione semantica propria, che si adegua al calco della “proprietà intellettuale” degli accordi *TRIPs* espungendone, però, il diritto d’autore per motivi – tutti afferenti al riparto delle competenze tra dicasteri della Repubblica – dei quali la stessa Relazione al Codice denuncia un deficit di razionalità. Stante la motivazione del tutto occasionale ed estrinseca della scelta del legislatore, questo evento non appare capace di rimettere in questione la validità di un’opzione tematica degli autori di questo libro che si alimenta della fiducia nella utilità conoscitiva e didattica del dialogo tra analisi giuridica di segni distintivi, innovazioni tecniche ed estetiche e concorrenza, insomma delle realtà della “proprietà intellettuale” come perimetrata dalla cultura e dalle istituzioni internazionali e sopranazionali.

### 5. *Gli interessi e le tecniche di protezione giuridica*

Alla trattazione dei temi che si sono selezionati come propri del diritto industriale (di quest’opera), alla esposizione cioè delle regole legislative e giurisprudenziali vigenti in tema di (a) segni distintivi, (b) invenzioni e modelli, (c) opere letterarie ed artistiche, (d) concorrenza (concorrenza

sale ed *antitrust*), sembra utile premettere qualche battuta introduttiva capace di suggerire un percorso di lettura della trattazione che seguirà e di prevenire la discontinuità nell'apprendimento che potrebbe essere generata dalla molteplicità degli argomenti.

Con questi intenti, ci si studierà, (1) innanzi tutto, di inventariare gli *interessi* che “chiedono” protezione giuridica con riferimento alle realtà, socioeconomiche e socioculturali, di segni distintivi, invenzioni, opere letterarie ed artistiche (nonché assimilate o contigue a queste), concorrenza; (2) quindi, di isolare le *tecniche di tutela giuridica* funzionalmente compatibili con gli interessi evidenziati e delle quali ci si è storicamente avvalsi e tuttora ci si avvale.

Ma valgano, subito, due avvertenze: (a) la prima è che la locuzione “proprietà intellettuale” è un'espressione convenzionale che compendia una molteplicità di tecniche giuridiche tra loro morfologicamente eterogenee, ancorché funzionalmente contigue, tra le quali l'“esclusiva” (o “privativa” che dir si voglia) – cioè quella tecnica che culturalmente è stata pensata come corrispondente alla proprietà – è la tecnica sistematicamente dominante e storicamente primaria, ma non l'unica possibile né l'unica prescelta. (b) La seconda è che accade, tuttavia, che ciò che *impero rationis* è scorretto sia *ratione imperi* imposto nell'applicazione del diritto, con conseguenze talora gravemente inappaganti sul versante della composizione degli interessi in campo: lo si vedrà per il diritto d'autore, che, a cagione dei vincoli promananti dalle fonti normative dell'Unione Europea, collima necessariamente con il diritto esclusivo di sfruttamento dell'opera per mezzo del “controllo” della fruizione (*lato sensu*) da parte di terzi dell'esemplare dell'opera.

Nello sviluppare questa analisi, si adotterà un ordine espositivo non coincidente con quello cui fa ricorso la *Convenzione OMPI* nell'elencare i beni giuridici ai quali è riferita la “*propriété intellectuelle*” [(cfr. art. 2, viii) della *Convenzione*, poc'anzi citato]. Il diverso ordine qui seguito sembra raccomandato dalla finalità didattica di presentare i regimi giuridici lungo una direttrice espositiva di crescente complessità.

Giova ancora avvertire che le tecniche di protezione, delle quali qui si proporrà un inventario ordinato, sono le sole tecniche del diritto privato, queste consistendo in misure (solo *cautelari*, come il sequestro, anche *di merito*, come l'inibitoria, o solo *di merito*, come il risarcimento del danno) che l'autorità giudiziaria ordinaria adotta *su domanda e non oltre la domanda* del titolare dell'interesse protetto – eccezion fatta per i casi di domanda promanante da un ufficio giudiziario c.d. requirente, il Pubblico ministero (talora legittimato ad agire in nullità di taluni titoli di proprietà intellettuale come il brevetto per invenzione e la registrazione del marchio). Fuori dell'orizzonte di questa *Parte Generale* resteranno sia le tecniche del diritto penale (benché sempre più presenti ed invasive nella “lotta” dello Stato contro le illegalità nei settori delle produzioni innova-

tive – specie dei prodotti e dei servizi culturali – e “di marca”) che – salve alcune segnalazioni – quelle amministrative; e tra queste le tecniche (sequestro amministrativo e distruzione dei prodotti contraffatti) chiamate dal *Codice della Proprietà Industriale* a contrastare la *pirateria*, consistente, a norma dell’art. 144, in “*contraffazioni evidenti di marchi, di beni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico*”, cioè in *imprese illecite* per ciò che il loro equilibrio economico dipende dalla violazione (appunto: sistematica) di altrui diritti di proprietà industriale.

## 6. *Gli interessi e le tecniche di protezione giuridica nella realtà dei segni distintivi*

### 6.1. *Gli interessi*

#### 6.1.1. *Gli interessi individuali*

In una Costituzione economica che riconosce l’appropriabilità privata degli strumenti di produzione, chi – nell’esercizio della libertà d’iniziativa economica accordatagli (cfr. art. 41 Cost.) – produce professionalmente beni o servizi (tra questi ultimi includendo anche il servizio di distribuzione di beni da altri prodotti – o commercio, nel senso generico del termine) ha interesse ad identificarsi rispetto alla concorrenza (a) sia per *ciò che fa*, (b) sia per *dove lo fa*, (c) sia per *gli oggetti che tratta* (merci o manufatti che cede o servizi che presta alla sua clientela). L’interesse dell’agente è appagato nella misura nella quale l’ordine giuridico protegga l’uso di “connotati” (parole, grafemi, suoni, forme, luci, tonalità olfattive, cromatiche, ecc.) di comportamenti e/o di cose implicati nella di lui attività economica che consentano alla clientela di riconoscerlo per il suo ruolo economico; per la sua collocazione, in quel ruolo, sul territorio; per i beni o i servizi che le offre. Si tratta di un interesse che, approssimativamente, potrebbe dirsi individuale; onde, così facendo, mettersi nelle condizioni di verificare se si profili un fronte di interessi collettivi con il quale il primo debba misurarsi.

Il codice italiano del 1942 ha tipizzato i (“connotati”, detti funzionalmente) segni a servizio dell’interesse dell’operatore professionale in ragione del referente (cioè della realtà comportamentale o oggettuale significata); denominando *ditta* (artt. 2563 e 2567 c.c.) il segno che identifica la persona o l’ente per il ruolo economico che interpreta (per ciò che fa); *insegna* (art. 2568 c.c.) il segno che identifica la persona o l’ente (sempre nel ruolo economico che gli è proprio) in quanto operante in un dato luogo (per dove lo fa); *marchio* il segno che identifica i beni o i servizi che, sempre nel ruolo economico socialmente attribuitogli, produce (e, quindi, grazie ad un processo metonimico, l’operatore professionale per gli oggetti che tratta). Questa tipizzazione ha sostituito la distinzione, pri-